

COPIA



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 81

In data: 28.12.2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.-

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	A
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	A
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	P
BIANCIARDI GIANFRANCO	P		
MERCURIALI SARA	P		
MAZZINGHI STEFANO	P		
FIDANZI LORIANO	P		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 11			
Totale assenti : 2			

Partecipa il Segretario Generale **dr.ssa Eleonora Burchianti** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 81 del 28.12.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.-

...omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018 al 28 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 (ora L. 205/2017) con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, che per l'anno 2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, la conferma anche per l'anno 2018 della possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

VISTA la deliberazione di C.C. del 03/07/2015 n. 24, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della TASI per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di C.C. del 10/03/2017 n. 6, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della TASI per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il vigente regolamento TASI e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il

regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

COLLOCAZIONE IN BILANCIO	STANZIAMENTO 2018
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	€ 170.615,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€ 257.998,13
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	€ 318.506,85
MISSIONE 11 - Soccorso civile	€ 9.600,00
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 85.184,89
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (escluso prog. 7) - solo 10%	€ 319.750,45
MISSIONE 1 - programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 113.276,00
	€ 1.274.931,32

Considerato che: il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota sui fabbricati del gruppo D diversi dagli strumentali (meno penalizzati dall'incremento dei moltiplicatori IMU) in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

Ritenuto pertanto di confermare le aliquote già adottate per lo scorso anno per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, come sotto elencate:

- 1) aliquota 2 per mille per immobili del gruppo catastale D1 e D5;
- 2) aliquota 1 per mille per immobili del gruppo catastale D2, D3, D4, D6, D7, D8 ;
- 3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.

Dato atto che per effetto delle disposizioni su usi gratuiti e blocco dell'aumento delle aliquote introdotto con la legge di stabilità 2016 e prorogato anche per l'anno 2018, gli immobili concessi in uso gratuito che per effetto di precedenti disposizioni regolamentari di questo ente venivano assimilati alle abitazioni principali, non potranno più essere assimilati e quindi non potranno essere considerati ai fini TASI come prime abitazioni;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Bilancio, ai sensi dell'art. 49 della Legge 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano; Consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Calvani e Gucci);

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la conferma per l'anno 2018 delle seguenti aliquote in relazione alla TASI:

- 1) aliquota 2 per mille per immobili del gruppo catastale D1 e D5;
- 2) aliquota 1 per mille per immobili del gruppo catastale D2, D3, D4, D6, D7, D8 ;
- 3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.

- di ridurre al 50% il valore imponibile di immobili inagibili (come definiti ai fini IMU) ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;

- di stabilire che la TASI per il 2018 dovrà essere versata, sia per i possessori che per gli occupanti, entro le scadenze previste dalla normativa come segue:

- prima rata pari al 50% dell'importo dovuto entro il 16 giugno 2018
- seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2018

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la sola TASI è pari al 12 per cento.

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano; Consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Eleonora Burchianti

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 81, del 28.12.2017:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti